



- accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza impugnata che ha erroneamente dichiarato la competenza del Tribunale di Fermo in luogo di quella di Ascoli Piceno,  
- dichiarare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 545/13 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione in considerazione, altresì, del grave pregiudizio nel ritardo dell'azione esecutiva della cassa [redacted] Spa,  
- rigettare tutte le richieste di inammissibilità, nullità, illegittimità, infondatezza, condanna dagli opposenti formulate nella causa di opposizione in quanto infondate in ed in diritto;  
in via istruttoria (...).

Con condanna degli opposenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

#### **Conclusioni per gli appellati:**

“piaccia all'adita Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e ragione reietta provvedere come appresso:

in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;

nel merito rigettare i motivi di impugnazione in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la decisione del Giudice di prime cure;

rigettare le domande formulate dall'appellante nelle conclusioni rassegnate dell'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;

condannare l'appellante per i danni ex art. 96 cpc;

con condanna dell'appellata al pagamento integrale delle spese e competenze di lite”.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione la [redacted] Srl e il Sig. [redacted] Pasquale proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 545/13 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e notificato dalla Cassa di [redacted] Spa col quest'ultima ingiungeva a parte opponente il pagamento di € 26.329,85.

Con comparsa di costituzione e risposta del 24 febbraio 2014 si costituiva in giudizio la Cassa di [redacted].

Alla prima udienza di comparizione il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 e rinviava all'udienza del 24 giugno 2014. A scioglimento della riserva assunta in quest'ultima udienza fissava per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20 gennaio 2015.



Alla detta udienza le parti si riportavano ai rispettivi atti ed insistevano nelle rassegnate conclusioni; il Giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale revocava e dichiarava nullo il decreto ingiuntivo n. 545/13 e dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Fermo. Condannava inoltre la parte convenuta alle spese di giudizio.

Con atto di citazione in appello la Cassa [REDACTED] impugnava la sentenza n. 82/2015 del Tribunale di Ascoli Piceno. In data 19 aprile 2016 si costituivano la [REDACTED] Srl e il Sig. [REDACTED] Pasquale. All'udienza del 26 aprile 2016 la causa veniva posta in decisione e venivano concessi i termini per le comparse conclusionali e le rispettive memorie di replica.

L'appello è affidato a due motivi di gravame.

Con il primo si impugna la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito e, con il secondo, la parte relativa alle spese di giudizio.

Entrambi i motivi di appello sono infondati.

E', innanzitutto, necessario premettere che i motivi di appello prescindono dalla questione della esclusività del foro contrattualmente previsto.

In merito al primo, va detto che la parte appellante fonda l'individuazione del foro territorialmente competente sulla base del fatto che la L. 27/12 estende la tutela prevista per i consumatori alle microimprese intese ai sensi dell'art. 18 sub d-bis del Codice del Consumo. Tale affermazione, contenuta nell'atto di citazione in appello, non è però del tutto corretta dato che la norma - nel modificare gli artt. 18, c. 1, e 19, c.1, cod. cons. - ha esteso alle microimprese le tutele previste per il singolo consumatore (persona fisica), ma limitatamente alle pratiche commerciali scorrette.

Si applicano, pertanto alle microimprese, solo le disposizioni del Titolo III del cod. cons., come espressamente previsto all'art. 19 comma 1, e non anche quelle del Titolo IV, nel quale invece rientra la disciplina del foro di competenza dei consumatori.

Pertanto, non risultando fondate le ragioni poste a fondamento del giudizio di appello proposto dalla Cassa [REDACTED] la competenza per territorio risulta essere quella del Tribunale di Fermo come previsto dall'art. 19 del contratto di conto corrente e dall'art. 16 del contratto di finanziamento chirografario.

In conseguenza di quanto appena esposto si deve rigettare anche il secondo motivo di gravame. Le spese infatti seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

#### PQM

la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Cassa di [REDACTED], nei confronti della [REDACTED] e di [REDACTED] Pasquale, in proprio e quale



legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 82/2015 del 20.01.2015, ogni altra e diversa eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza

- Condanna la parte appellante a rifondere agli appellati, in solido, le spese di lite che liquida in € 1.080,00 + 877,00 + 1.820,00, rispettivamente per la fase di studio, introduttiva e decisoria, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge;

-Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Ancona, 19.07.2016

**IL PRESIDENTE REL.**

**Gianmichele Marcelli**

